



PARLAMENTO EUROPEO

2012 - 2013

# TESTI APPROVATI

nella seduta di

**mercoledì**

12 settembre 2012



P7\_TA-PROV(2012)09-12

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 490.769

IT

*Unita nella diversità*

IT



## INDICE

### TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

#### **P7\_TA-PROV(2012)0326**

##### **Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: cooperazione transnazionale e negoziati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*(B7-0424/2012)*

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RSP))..... 3

#### **P7\_TA-PROV(2012)0328**

##### **Modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui \*\*\*I**

*(A7-0212/2012 - Relatore: Vital Moreira)*

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD)) ..... 4

#### **P7\_TA-PROV(2012)0329**

##### **Importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione \*\*\*I**

*(A7-0209/2012 - Relatore: Vital Moreira)*

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)) ..... 8

#### **P7\_TA-PROV(2012)0332**

##### **Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici \*\*\*I**

*(A7-0146/2012 - Relatore: Pat the Cope Gallagher)*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD)) ..... 17

**P7\_TA-PROV(2012)0333**

**Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura \*\*\*I**

*(A7-0217/2012 - Relatore: Struan Stevenson)*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD)) ..... 42

**P7\_TA-PROV(2012)0335**

**Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca**

*(A7-0225/2012 - Relatore: Carl Haglund)*

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sugli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2011/2291(INI)) ..... 86

**P7\_TA-PROV(2012)0336**

**Riforma della politica comune della pesca**

*(A7-0253/2012 - Relatore: Nikolaos Salavrakos)*

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla riforma della politica comune della pesca – comunicazione generale (2011/2290(INI))..... 92

**Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: cooperazione transnazionale e negoziati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

**Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2012) 4297),
  - vista la lettera della Commissione del 27 luglio 2012, nella quale si chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
  - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 126 sexies, paragrafo 1, e l'articolo 196 bis, paragrafo 5,
  - visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del proprio regolamento,
  - visto che non é stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 settembre 2012,
- A. considerando che la Commissione ha sottolineato che sarebbe essenziale che il Parlamento adottasse la sua decisione entro il 3 ottobre 2012 dal momento che le disposizioni dell'atto legislativo di base concernenti i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari saranno applicabili a partire da tale data;
- B. considerando che il 16 luglio 2012 il Consiglio ha deciso di chiedere la proroga di due mesi del termine entro cui sollevare obiezioni al regolamento delegato, vale a dire fino al 28 ottobre 2012, nonché di prendere atto dell'importanza di decidere entro il 3 ottobre 2012 se sollevare o meno obiezioni a detto regolamento, e che ne ha informato il Parlamento con lettera del 17 luglio 2012;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

**Modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui \*\*\*I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))<sup>1</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, *la competenza di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato deve essere delegata alla Commissione per quanto riguarda l'adozione di adeguamenti del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione **recante approvazione** di un accordo con uno o più paesi terzi. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*Emendamento*

(3) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, *dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di adeguamenti del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione **del Consiglio relativa alla conclusione** di un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. **La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e***

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0212/2012).

***l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.***

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 7 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui *all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento unico OCM allineato]\*.*

#### *Emendamento*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui *all'articolo 7 bis*, paragrafo 2.

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 7 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*1. è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 7 bis*

#### *Procedura di comitato*

*1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2012, ... [regolamento unico OCM allineato]\*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011\*\*.*

*2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

**3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.**

---

\* *GU L ... del ..., pag. ...*

\*\* *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 8 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La delega di *poteri* di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per ***una durata indeterminata*** a decorrere *dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]*.

#### *Emendamento*

2. La delega di *potere* di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per ***un periodo di cinque anni*** a decorrere *da ....* \*. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

---

\* ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 8 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due



mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. *Detto* termine *può essere* prorogato di **due mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. *Tale* termine è prorogato di **quattro mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

## Importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione \*\*\*I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))<sup>1</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5). Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, *occorre delegare* alla Commissione il potere di adottare atti *a norma dell'*articolo 290 del trattato *per l'*adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. *In fase di elaborazione e di redazione* degli atti delegati la Commissione *deve garantire la* trasmissione *simultanea, tempestiva e opportuna* dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

##### *Emendamento*

(5). Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'*articolo 290 del trattato *riguardo all'*adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. *Nella preparazione e nell'adozione degli atti delegati* la Commissione *dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata* trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe***

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0209/2012).

*assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-1. È inserito il seguente considerando:**

**"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione\*.**

---

**\* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."**

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-1 bis. Il considerando (6) è sostituito dal seguente:**

**"Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe**

*essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7

##### *Testo della Commissione*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. *Detti* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] *del regolamento (UE)*

##### *Emendamento*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. *Tali* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo **7 bis**,

*n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]\*.*

*paragrafo 2.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. E' inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 7 bis**

**Procedura di comitato**

**1. La Commissione è assistita dal comitato ... istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [regolamento unico OCM allineato]\*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011\*\*.**

**2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.**

---

**\* GU L ... del ..., pag. ..**

**\*\* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."**

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per *una durata***

**2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione**

*indeterminata* a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento recante modifica].

per *un periodo di cinque anni* a decorrere dal ...\*. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

---

\* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di *due* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di *quattro* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto -1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 779/98

Considerando 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*-1. È inserito il seguente considerando:*

*"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla*

*Commissione competenze di esecuzione.  
Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione\*.*

---

*\* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 1

#### *Testo della Commissione*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. *Detti* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] *del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]\*.*

#### *Emendamento*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. *Tali* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo **2 bis**, paragrafo 2.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. E' inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 2 bis**

### *Procedura di comitato*

*1. La Commissione è assistita dal comitato ... istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [regolamento unico OCM allineato]\*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011\*\*.*

*2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

*3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.*

---

*\* GU L ... del ..., pag. ..*

*\*\* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto -1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1506/98

Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1. È inserito il seguente considerando:*

*"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione\*.*



## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1506/98

Articolo 3

#### *Testo della Commissione*

La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] *del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]\*.*

#### *Emendamento*

La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo **3 bis**, paragrafo 2.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1506/98

Articolo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. E' inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 3 bis**

**Procedura di comitato**

**1. La Commissione è assistita dal comitato ... istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [regolamento unico OCM allineato]\*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011\*\*.**

**2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per**

***l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.***

---

***\* G U L ... del ..., pag. ..***

***\*\* G U L 55 del 28.2.2011, pag. 13."***

**Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0888),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0508/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato sociale ed economico europeo del 23 maggio 2012<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0146/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 229 del 31.7.2012, pag. 112.

**P7\_TC1-COD(2011)0434**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

***previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,***

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C 229 del 31.7.2012, pag. 112.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012.

- (1) Secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (“UNCLOS”) e dall’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (“*UNFSA*”), la gestione di taluni stock ittici *condivisi*, transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi *nelle cui acque si trovano gli stock (gli Stati costieri) e dei paesi* le cui flotte sfruttano tali stock (*gli Stati pescatori*). Tale cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.

- (2) Qualora un paese terzo che ha un interesse alla pesca relativa a uno stock di interesse comune per tale paese e per l'Unione consenta, senza tenere in debito conto i modelli di pesca esistenti o i diritti, i doveri e gli interessi degli altri paesi e dell'Unione, attività di pesca che mettano a rischio la sostenibilità di detto stock, e non collabori con **altri paesi e con** l'Unione, alla gestione dello stock medesimo, è opportuno adottare misure specifiche al fine di incoraggiare tale paese a contribuire alla conservazione di detto stock.
- (3) Lo stato degli stock ittici dovrebbe essere ritenuto **insostenibile** quando essi **non** sono mantenuti in permanenza a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli **oppure, se tali livelli non possono essere stimati, quando gli stock non sono mantenuti in permanenza entro limiti biologici sicuri.**
- (4) Occorre stabilire le condizioni alle quali è possibile considerare che un paese autorizzi attività di pesca non sostenibili e sia soggetto alle misure a norma del presente regolamento, in particolare un processo che conceda ai paesi interessati il diritto di presentare le proprie osservazioni e consenta loro di adottare misure correttive.

- (5) Inoltre, è necessario definire il tipo di misure che possono essere adottate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile e stabilire le condizioni generali per l'adozione di tali misure, in modo che esse siano fondate su criteri oggettivi e che siano eque, efficienti sotto il profilo dei costi e compatibili con il diritto internazionale, in particolare con l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
- (6) Tali misure dovrebbero essere volte ad eliminare gli incentivi per i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile a sfruttare gli stock di interesse comune. Tale obiettivo può essere realizzato, tra l'altro, limitando le importazioni di prodotti della pesca catturati da navi che svolgono attività di pesca su uno stock di interesse comune sotto *il controllo del* paese che autorizza una pesca non sostenibile, limitando *l'accesso ai porti per* tali navi o impedendo che pescherecci dell'Unione o attrezzature da pesca dell'Unione siano utilizzate per sfruttare gli stock di interesse comune sotto *il controllo* del paese che autorizza una pesca non sostenibile.



- (7) Al fine di garantire l'efficacia e la coerenza dell'azione dell'Unione per la conservazione degli stock ittici, è importante tenere in considerazione le misure previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>1</sup>.
- (8) *Al fine di garantire che le misure adottate nei confronti di un paese a norma del presente regolamento siano rispettose dell'ambiente, efficaci, proporzionate e compatibili con le norme internazionali*, è necessario che l'adozione di tali misure sia preceduta da una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali previsti.
- (9) *Se le misure adottate nei confronti di un paese a norma del presente regolamento sono inefficaci e tale paese continua ad essere considerato un paese che autorizza una pesca non sostenibile, possono essere adottate ulteriori misure in conformità del presente regolamento.*

---

<sup>1</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- (10) È opportuno che le misure adottate nei confronti di un paese a norma del presente regolamento cessino di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile ha adottato le misure necessarie per il suo contributo alla conservazione dello stock di interesse comune.
- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ***riguardo all'individuazione di un paese che autorizza una pesca non sostenibile, all'adozione di misure nei confronti di tale paese nonché alla decisione che tali misure debbano cessare di applicarsi.*** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (12) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla fine dell'applicazione delle misure adottate a norma del presente regolamento, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per l'adozione di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca di paesi terzi al fine di garantire la *conservazione* a lungo termine degli stock ■ di interesse comune per l'Unione e tali paesi terzi.

2. Le misure adottate a norma del presente regolamento possono essere applicate in tutti i casi in cui la cooperazione ***tra i paesi terzi e l'Unione*** è necessaria ai fini della gestione congiunta degli stock di interesse comune, anche nel caso in cui tale cooperazione avviene nell'ambito di un'ORGP o di un organismo analogo.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “stock di interesse comune”, uno stock ittico la cui distribuzione geografica lo rende accessibile sia all'Unione che ai paesi terzi e la cui gestione richiede la cooperazione tra tali paesi e l'Unione, ***in contesti bilaterali o multilaterali***;

b) “specie associata”, ogni specie ittica *appartenente al medesimo ecosistema dello* stock di interesse comune *e che si alimenta di detto stock, gli serve da alimento, compete con esso per il cibo e lo spazio vitale o si trova nella stessa zona di pesca e che è sfruttata o catturata accidentalmente nell'ambito della stessa o delle stesse attività di pesca;*

■

c) “organizzazione regionale di gestione della pesca” o “ORGP”, un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, a stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo che l’ha istituita;

d) “importazione”, l’introduzione nel territorio dell’Unione di pesce o prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati;

e) “trasbordo”, lo scarico, per intero o in parte, dei pesci o dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

I

- f) *“stato insostenibile”, la situazione in cui lo stock non è mantenuto in permanenza a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli oppure, se tali livelli non possano essere stimati, quando lo stock non è mantenuto in permanenza entro limiti biologici sicuri; i livelli dello stock che determinano se esso si trova in uno stato insostenibile devono essere stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;*
- g) *“limiti biologici sicuri”, i limiti dimensionali di uno stock entro i quali esso può ricostituirsi con un alto grado di probabilità pur consentendo attività di pesca ad alto rendimento del medesimo;*
- h) *“paese”, un paese terzo, compresi i territori che godono di un regime di autonomia e sono dotati di competenze in materia di conservazione e gestione delle risorse marine viventi.*

### Articolo 3

#### Paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

Un paese può essere considerato un paese che autorizza una pesca non sostenibile se:

- a) non coopera ■ nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità con le disposizioni *dell'UNCLOS e dell'UNFSA, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale, e*
- b) o
  - i) non ha adottato *le necessarie* misure di gestione della pesca, o

- ii) adotta **■** misure *di gestione della pesca* senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri *degli altri paesi* e dell'Unione **■** e tali misure di gestione della pesca, *considerate in combinazione con quelle adottate da altri paesi e dall'Unione*, danno luogo ad attività di pesca che *potrebbero causare uno stato insostenibile dello stock*. *Tale condizione si considera soddisfatta anche quando le misure di gestione della pesca adottate da tale paese non hanno portato a uno stato insostenibile dello stock unicamente grazie alle misure adottate da altri.*

**■**



#### Articolo 4

##### Misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure nei confronti **di un paese** che **autorizza** una pesca non sostenibile:
  - a) identificando tale paese come un **paese** che **autorizza** una pesca non sostenibile;
  - b) identificando, ove necessario, le navi o le flotte specifiche **di tale paese** cui si devono applicare determinate misure;
  - c) imponendo restrizioni quantitative alle importazioni di pesce proveniente da stock di interesse comune ■ che è stato catturato sotto il controllo di tale paese e alle importazioni di prodotti della pesca costituiti da tale pesce o contenenti tale pesce ■ ;

- d) imponendo restrizioni quantitative alle importazioni di pesce di ogni specie associata e di prodotti della pesca costituiti da tale pesce o contenenti tale pesce, che sono stati catturati durante operazioni di pesca sullo stock di interesse comune sotto il controllo di tale paese; ***nell'adottare tale misura, la Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, in applicazione del principio di proporzionalità, determina quali specie e relative catture rientrano nell'ambito di applicazione della misura;***
- e) imponendo restrizioni sull'uso dei porti dell'Unione per i pescherecci battenti bandiera di tale paese che ***sfruttano lo*** stock di interesse comune ***e/o specie associate e*** per i pescherecci che trasportano pesce e prodotti della pesca derivanti dallo stock di interesse comune ***e/o da specie associate*** che sono stati ***catturati*** da pescherecci battenti bandiera di tale paese o da pescherecci autorizzati da tale paese pur battendo un'altra bandiera; tali restrizioni non si applicano in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell'articolo 18 dell'UNCLOS per i servizi strettamente necessari al fine di rimediare a tali situazioni;

- f) vietando l'acquisto, da parte degli operatori economici dell'Unione, di un peschereccio battente bandiera ***di tale paese***;
- g) vietando ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore ***della bandiera di tale paese***;
- h) vietando agli Stati membri di autorizzare la conclusione di accordi di nolo ***mediante i quali operatori economici dell'Unione noleggiavano i loro pescherecci ad*** operatori economici ***di tale paese***;
- i) vietando l'esportazione verso ***tale paese*** di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o di attrezzature e forniture da pesca necessarie per la pesca degli stock di interesse comune;
- j) vietando la conclusione di accordi commerciali privati tra ***operatori economici dell'Unione*** e di ***tale paese***, che consentano a un peschereccio battente bandiera ***di uno*** Stato membro ■ di far uso delle possibilità di pesca di ***tale paese***;

k) vietando le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera di tale paese ■ .

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

#### Articolo 5

Requisiti generali relativi alle misure adottate a norma del presente regolamento

1. Le misure di cui all'articolo 4 sono:

a) connesse alla conservazione dello stock di interesse comune;

b) applicate congiuntamente a limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione o della produzione o del consumo all'interno dell'Unione applicabili al pesce e ai prodotti della pesca costituiti da tale pesce o contenenti tale pesce, delle specie in relazione alle quali le misure sono state adottate; ■

- c) *proporzionate agli obiettivi perseguiti e* compatibili con gli obblighi imposti dagli accordi internazionali di cui l'Unione è parte e con ogni altra norma pertinente del diritto internazionale.
2. Le misure di cui all'articolo 4 tengono conto delle misure già adottate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Le misure di cui all'articolo 4 non sono applicate secondo modalità tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui esistono identiche condizioni, o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

4. Nell'adottare le misure di cui all'articolo 4 , la Commissione, ***al fine di garantire che tali misure siano rispettose dell'ambiente, efficaci, proporzionate e compatibili con le norme internazionali***, valuta gli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché l'onere amministrativo associato alla loro attuazione.
5. Le misure di cui all'articolo 4 prevedono un sistema adeguato per la loro esecuzione da parte delle autorità competenti.

## Articolo 6

### Procedure preliminari all'adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

1. Se lo ritiene necessario per adottare le misure di cui all'articolo 4, la Commissione notifica al paese interessato l'intenzione di identificarlo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile. ***In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio ne sono immediatamente informati.***
2. La notifica include informazioni sui motivi dell'identificazione di tale paese come un paese che autorizza una pesca non sostenibile e descrive le misure possibili che possono essere adottate nei suoi confronti a norma del presente regolamento.
3. Prima di adottare le misure di cui all'articolo 4, la Commissione offre al paese interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione ***entro un mese dalla ricezione di tale notifica.***

## Articolo 7

Periodo di applicazione delle misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

1. Le misure di cui all'articolo 4 cessano di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotta misure correttive adeguate *necessarie* per la *conservazione e la* gestione dello stock di interesse comune e tali misure correttive:
  - a) sono state *adottate in maniera autonoma o sono state* concordate nel quadro di consultazioni con l'Unione e, se del caso, con altri paesi interessati, *e*
  - b) non compromettono gli effetti delle misure adottate dall'Unione **■** in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi *ai fini della* conservazione degli stock ittici interessati.



2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano se le condizioni fissate al paragrafo 1 sono state rispettate e, se necessario, dispongono che le misure adottate *nei confronti del paese interessato* a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
- Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a perturbazioni economiche o sociali impreviste, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3, per decidere che le misure adottate a norma dell'articolo 4 devono cessare di applicarsi.

## Articolo 8

### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

4. *I risultati della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, insieme ai documenti ivi previsti.*

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## P7\_TA-PROV(2012)0333

### **Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0416),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0217/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

#### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) La pesca ha un'importanza particolare nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni***

---

<sup>1</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

<sup>2</sup> GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

*ultraperiferiche (RUP); poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, è opportuno favorire la stabilità del mercato e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

#### *Emendamento*

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. ***Pesci e molluschi costituiscono un bene comune. Pertanto, poiché la pesca non è un'attività come le altre, essa deve, in particolare, essere disciplinata da misure rispondenti a criteri ambientali ed ecosistemici, a prescindere dalle esigenze del mercato.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(3 bis) Dal momento che le disposizioni commerciali dell'OMC attualmente in vigore funzionano in modo soddisfacente, ogni nuova proposta dovrebbe, per quanto possibile, cercare di mantenere lo status quo. La Commissione dovrebbe tuttavia assicurare che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi rispettino appieno le pratiche di pesca sostenibili e le disposizioni del diritto dell'Unione, al fine di garantire che i prodotti dell'Unione e i prodotti importati competano in condizioni di parità.***

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Considerando i cospicui volumi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dall'Unione e la notevole quota di consumo complessivo dell'Unione rappresentata dai prodotti importati, è indispensabile che l'organizzazione comune dei mercati si iscriva nel quadro di una politica commerciale e doganale volta a regolare le importazioni e a controllarne gli effetti sui prezzi che i produttori dell'Unione ottengono alla prima vendita e sulla redditività delle loro attività.*

## **Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Occorre assicurare la massima coerenza possibile fra la politica comune della pesca e la politica commerciale comune, mettendo sistematicamente quest'ultima al servizio degli obiettivi della prima, sia nel quadro dei negoziati multilaterali dell'OMC che in quello degli accordi commerciali bilaterali o regionali.*

## **Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 quater) È opportuno garantire che tutte le amministrazioni nazionali incaricate del controllo doganale e sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'Unione siano dotate degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie di cui necessitano per adempiere efficacemente i loro compiti.*

## **Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Affinché l'organizzazione comune dei mercati abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili, nonché in merito all'importanza di essere in grado di capire le informazioni contenute nelle etichette.***

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori *devono* tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare *le* caratteristiche specifiche della pesca artigianale.

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi ***e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più adeguato nella gestione quotidiana della pesca, in un quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre*** garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti, ***vedano migliorare il proprio reddito*** e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori *dovrebbero* tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, ***soprattutto per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche***, in particolare ***delle*** caratteristiche specifiche della pesca artigianale ***e dell'acquacoltura estensiva. Gli Stati membri e le amministrazioni regionali dovrebbero poter essere incaricate dell'applicazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di***

*produttori sulle questioni di gestione, in particolare, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.*

## **Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno fissare criteri adeguati per la loro istituzione, in particolare per quanto riguarda il numero minimo degli aderenti e il loro riconoscimento ufficiale.*

## **Emendamento 165**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) Lo sbarco della totalità delle catture accidentali e accessorie e la riduzione dei rigetti rappresentano due degli obiettivi della riforma della politica comune della pesca attualmente in corso. Per conseguire tali obiettivi, occorre intensificare l'impiego di tecniche e attrezzature di pesca selettive onde evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.*

## **Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) In considerazione della lontananza e dell'isolamento geografico delle RUP, può essere previsto un programma d'azione specifico che tenga conto delle caratteristiche specifiche di*



*tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato.*

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 ter) La Commissione dovrebbe stabilire misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.*

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) *Le* organizzazioni di produttori **possono creare un fondo collettivo destinato a** finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.

(12) **È opportuno accordare alle** organizzazioni di produttori **un'assistenza finanziaria dell'Unione, a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di** finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri. Occorre pertanto **prevedere** anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, che restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento.

(14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri **e da diverse regioni**. Occorre pertanto **incoraggiare** anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, **a livello transregionale basate, ove opportuno, sulle regioni biogeografiche, e a livello transnazionale. Tali organizzazioni dovrebbero essere intese come partenariati che mirano a**

*elaborare norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

*(16) La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti. Per promuovere la differenziazione dei prodotti è inoltre necessario tener conto delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria.*

##### *Emendamento*

*(16) È necessario fornire ai consumatori informazioni chiare e complete, in particolare sull'origine, il metodo e la data di produzione dei prodotti, al fine di permettere loro di compiere scelte informate.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 16 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(16 bis) L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca, provenienti sia dall'Unione che da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica dei prodotti della pesca. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca a livello di Unione.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 ter) Al fine di tutelare i consumatori europei, le autorità degli Stati membri competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 quater) Data l'importanza che i consumatori attribuiscono ai criteri di origine e di provenienza, nel senso ampio dei termini, nella scelta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disponibili sul mercato, occorre adoperarsi particolarmente affinché dispongano di informazioni al riguardo che siano il più possibile affidabili, chiare e complete.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 quinquies) Per assicurare la coerenza fra la politica comune della pesca, in particolare negli aspetti concernenti l'organizzazione comune dei mercati e l'informazione dei consumatori, e la politica commerciale comune, occorre evitare ogni definizione eccessivamente ampia dell'origine doganale preferenziale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché ogni deroga alle definizioni comunemente applicabili,*

*che nuoce alla tracciabilità dei prodotti e determina confusione riguardo al luogo e alle condizioni reali del loro approvvigionamento.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 bis) È necessario garantire che i prodotti importati che vengono immessi nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione cui sono tenuti a conformarsi i produttori dell'Unione.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni. A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni, ***alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.*** A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Affinché la Commissione sia in grado di ***integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento*** delle organizzazioni di produttori, ***integrare o modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori***, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo ***agli articoli 24, 33, 41 e 46***.

*Emendamento*

(20) Affinché la Commissione sia in grado di ***stabilire norme concernenti il funzionamento interno*** delle organizzazioni di produttori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo ***all'articolo 24***.

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) dimensione esterna.***

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento ***che sono prodotti o*** commercializzati nell'Unione.

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli

obiettivi stabiliti **agli articoli 2 e 3 del** regolamento sulla politica comune della pesca.

obiettivi stabiliti **dal** regolamento sulla politica comune della pesca **e, in particolare, fornisce incentivi di mercato a sostegno di pratiche di produzione più sostenibili, migliora la posizione di mercato dei prodotti dell'Unione, elabora strategie di produzione che consentono di adeguarla ai cambiamenti strutturali e alle fluttuazioni a breve termine dei mercati e rafforza il potenziale di mercato dei prodotti dell'Unione.**

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 4**

#### *Testo della Commissione*

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance **stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca.**

#### *Emendamento*

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance, **che dovrà conseguire mediante una chiara definizione delle responsabilità a livello di Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, una prospettiva a lungo termine, un ampio coinvolgimento degli operatori, la responsabilità dello Stato di bandiera e la coerenza con la politica marittima integrata, la politica commerciale e le altre politiche dell'Unione.**

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

#### *Emendamento*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca **e quelle di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.** Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) "catture accidentali": le catture così definite nel regolamento relativo alla politica comune della pesca;*

## **Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nella costituzione delle organizzazioni di produttori della pesca occorre tener conto della situazione specifica dei produttori della pesca costiera su piccola scala e della pesca artigianale; in particolare detti produttori dovrebbero beneficiare di discriminazione positiva per quanto riguarda l'accesso al sostegno per la costituzione di organizzazioni di produttori.*

## **Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e **la** normativa ambientale;

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie **e sostenibili** da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione, **gestione e sfruttamento** prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e **nella** normativa ambientale;

## **Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) pianificare la produzione dei loro aderenti e assistere gli Stati membri e le autorità regionali per quanto riguarda le questioni legate alla gestione della pesca nonché condividere le migliori pratiche*

*messe a punto dai pescherecci dell'UE.*

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) contribuire all'approvvigionamento alimentare nonché salvaguardare e creare occupazione nelle zone costiere e rurali, compresi i programmi di formazione professionale e di cooperazione, al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore e garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di pesca;*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) *gestire* le catture indesiderate di stock commerciali;

b) *evitare, ridurre al minimo e sfruttare al meglio* le catture indesiderate di stock commerciali *senza creare un mercato essenziale per tali catture;*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca INN, applicando tutti i controlli interni sugli aderenti che si rendano necessari;*

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) ridurre l'impatto ambientale della pesca, comprese misure di attuazione che migliorino la selettività degli attrezzi di*



*pesca, al fine di controllare lo sforzo ed evitare catture indesiderate e non autorizzate;*

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b quater) gestire i diritti di accesso alle risorse assegnati ai loro aderenti in conformità con le disposizioni del capo IV del regolamento sulla politica comune della pesca;***

#### **Emendamento 37**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) migliorare la redditività dei produttori.

***e) migliorare la redditività dei produttori e incrementare il reddito degli operatori della pesca.***

#### **Emendamento 38**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e migliorare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa, al fine di rafforzare la comprensione dello stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche nonché educare i consumatori in merito alla grande varietà di specie disponibili per il consumo.***

#### **Emendamento 39**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire una migliore commercializzazione e prezzi più elevati dei prodotti della pesca;*

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 8 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca *possono avvalersi* delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca *si avvalgono, tra l'altro*, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

#### **Emendamento 42**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 8 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) pianificare *le* attività di pesca dei loro aderenti;

a) pianificare *la gestione delle* attività di pesca dei loro aderenti, *compreso lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e assistere gli Stati membri e le autorità regionali in merito ai predetti piani di gestione;*

#### **Emendamenti 43 e 44**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 8 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) fare il miglior uso possibile *delle* catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

b) fare il miglior uso possibile *e assistere i propri aderenti al fine di evitare e ridurre al minimo le* catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità.

*– destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39,*

*paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;*

*– immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);*

*– provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 8 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; eseguire studi al fine di migliorare le attività di pianificazione e gestione e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti della pesca sostenibile;*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 8 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f ter) trasmettere su base volontaria alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni relative allo stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche, con scadenze e mezzi ritenuti congrui;*

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 8 – lettera f quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quater) gestire le possibilità di pesca dei loro aderenti a livello collettivo;*

#### **Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – lettera f quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quinquies) promuovere l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti della pesca;*

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;

a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura *valide ed economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibili* da parte dei propri aderenti, *nonché i benefici dell'acquacoltura*, offrendo loro possibilità di sviluppo, *in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e in conformità con la direttiva 2008/56/CE e con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, nel quadro giuridico stabilito all'interno di ogni Stato membro o di una sua parte;*

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca che siano gestite in modo sostenibile;*

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) contribuire all'approvvigionamento alimentare e *all'*occupazione nelle zone costiere e rurali;

b) contribuire all'approvvigionamento alimentare, *nel rispetto di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo*

l'occupazione nelle zone costiere e rurali;

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) stabilizzare i mercati;*

#### **Emendamento 55**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) migliorare la redditività dei produttori.

*e) migliorare la redditività dei produttori e il reddito dei lavoratori del settore, migliorando nel contempo le loro condizioni di lavoro;*

#### **Emendamento 56**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) avviare programmi volti a promuovere il miglioramento costante dei prodotti e delle attività dell'acquacoltura ecologica, formazione e perfezionamento professionali nonché azioni volte a garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di acquacoltura, riducendo al minimo l'impatto negativo lungo l'intera filiera produttiva.*

#### **Emendamento 57**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) promuovere ogni altra attività che sia nell'interesse degli aderenti alle organizzazioni di produttori e sviluppare o migliorare il funzionamento del settore per consentire alle organizzazioni di*

*produttori di perseguire gli obiettivi non specificati nel presente articolo;*

#### **Emendamento 58**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quater) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti dell'acquacoltura;*

#### **Emendamento 59**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quinquies) utilizzare, ove possibile, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) per riuscire ad ottenere il miglior prezzo possibile per i prodotti;*

#### **Emendamento 60**

##### **Proposta di regolamento Articolo 11 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10:

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono avvalersi, *inter alia*, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 10:

#### **Emendamento 61**

##### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

a) promuovere un'acquacoltura responsabile, *estensiva* e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli

animali;

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) pianificare la gestione delle attività  
acquicole dei loro aderenti;*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

c) canalizzare l'offerta, **la stabilizzazione dei prezzi** e la commercializzazione dei prodotti dei loro ;

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) gestire l'ammasso temporaneo dei  
prodotti dell'acquacoltura conformemente  
agli articoli 35 e 36.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

e) raccogliere informazioni **in materia ambientale e** sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; effettuare studi volti a migliorare le attività di pianificazione e gestione delle attività e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) agevolare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti dell'acquacoltura;*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quater) promuovere i prodotti dell'acquacoltura sfruttando le possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine protetta e i benefici in termini di sostenibilità.*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) realizzare in modo più efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;

a) realizzare in modo più *sostenibile ed* efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;



## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

#### *Emendamento*

b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti, ***compreso il miglioramento della commercializzazione dei prodotti per i consumatori.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera b bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) rispettare tutte le misure volte a garantire, per ciascuno Stato membro, la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno degli stock ittici o dei tipi di pesca.***

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 13 bis***

#### ***Finanziamento delle associazioni di organizzazioni di produttori***

***1. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può contribuire finanziariamente all'istituzione e/o allo sviluppo di associazioni di organizzazioni di produttori.***

***2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 in merito alle modalità di applicazione del contributo finanziario in questione.***

## **Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

*Emendamento*

b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità, ***predisponendo una chiara identificazione dei prodotti dell'Unione rispetto ai prodotti importati;***

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

*Emendamento*

d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato ***oltre a fornire programmi di formazione e di perfezionamento professionali per incoraggiare e promuovere la qualità dei prodotti, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e le iniziative R&S;***

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

***f bis) promuovere presso i consumatori le specie attualmente non commerciabili, con apprezzabile valore nutritivo e provenienti da stock ittici in buone condizioni;***

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) osservino le norme di concorrenza di cui

*Emendamento*

d) osservino le norme di concorrenza di cui

al *capo VI*;

al *capo V*;

#### **Emendamento 77**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*e) non detengano una posizione dominante su un determinato mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato.*

*Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 78**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) diano prova di trasparenza per quanto concerne informazioni dettagliate relative ai propri aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento;*

#### **Emendamento 79**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.*

#### **Emendamento 80**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 104/2000 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento.*

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Occorre adottare misure per garantire che la partecipazione del settore della piccola pesca alle organizzazioni di produttori sia opportuna e rappresentativa.***

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 18 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) rappresentino ***una parte significativa di almeno due delle seguenti attività*** in uno o più settori determinati: produzione, commercializzazione ***e trasformazione*** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

a) rappresentino, in uno o più settori determinati, ***una parte significativa della produzione, della trasformazione o della commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura che siano pescati da pescherecci dell'Unione o allevati negli Stati membri;***

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Possono essere riconosciute altresì le organizzazioni interprofessionali esistenti che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, anche se stabilite con atto esecutivo o per effetto della legge;***

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento Articolo 19

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le

organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

organizzazioni di produttori, **le associazioni di organizzazioni di produttori** e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni **e associazioni**.

## **Emendamento 85**

### **Proposta di regolamento Articolo 20**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori, **a un'associazione di organizzazioni di produttori** o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

## **Emendamento 87**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Comunicazione alla Commissione

#### *Emendamento*

Comunicazione alla Commissione **e pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori**

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento Articolo 22**

#### *Testo della Commissione*

**Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla**

#### *Emendamento*

**All'inizio di ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno**

*revoca di un* riconoscimento.

*precedente e di quelle il cui*  
riconoscimento *è stato revocato nel corso*  
*dello stesso anno.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 23**

##### *Testo della Commissione*

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione **può svolgere** controlli e **chiedere**, *ove* del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

##### *Emendamento*

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione **svolge** controlli e **chiede**, *se* del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

## **Emendamenti 90, 91 e 92**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione *ha* il potere di adottare atti delegati *ai sensi dell'articolo 50* **al fine di:**

***a) modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto***

##### *Emendamento*

##### *Articolo 24*

##### *Atti delegati*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50* ***che stabiliscono le condizioni concernenti il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;***

*delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;*

*b) stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21.*

### **Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) alla definizione delle norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma dell'articolo 20.***

### **Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori *e delle associazioni di organizzazioni di produttori*

### **Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori *o di un'associazione di organizzazioni di produttori* siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione *o all'associazione* che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione *o l'associazione di organizzazioni di produttori* è rappresentativa, a condizione che:

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

##### *Emendamento*

a) l'organizzazione di produttori **o l'associazione di organizzazioni di produttori** sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro, **compreso, se del caso, il settore della piccola pesca e della pesca artigianale**, e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese.***

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il **65%** dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

##### *Emendamento*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il **30%** dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

***3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore***

##### *Emendamento*

***soppresso***



*dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.*

#### **Emendamento 100**

##### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra **90 giorni** e 12 mesi.

###### *Emendamento*

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra **trenta giorni** e dodici mesi.

#### **Emendamento 101**

##### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che **intendono** rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

###### *Emendamento*

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che **decidono** di rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

#### **Emendamento 102**

##### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. Entro **due mesi** dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di **due mesi**, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

###### *Emendamento*

3. Entro **quindici giorni** dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di **quindici giorni**, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

## Emendamento 103

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui *all'articolo 3*.

#### *Emendamento*

1. ***Conformemente agli orientamenti ricevuti dalla Commissione***, ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui ***agli articoli 3, 7 e 10***.

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo.

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo; ***la verifica della mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento***.

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento Articolo 35 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Le organizzazioni di produttori possono ***finanziare*** l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

#### *Emendamento*

Le organizzazioni di produttori possono ***cofinanziare*** l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento Articolo 35 – lettera d bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***d bis) siano fissati espressamente il periodo minimo e il periodo massimo di finanziamento dell'ammasso dei prodotti***

*della pesca che figurano all'allegato II.*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

*Emendamento*

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II **e per i prodotti dell'acquacoltura.**

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – -paragrafo 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. La creazione, la ristrutturazione e l'attuazione di piani volti a migliorare la qualità delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sono finanziate mediante il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.**

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

**Ciascuna organizzazione di produttori può creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al finanziamento delle misure seguenti:**

*Emendamento*

**Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può essere utilizzato per il finanziamento delle misure seguenti:**

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Il finanziamento degli strumenti contemplati nell'OCM, incluso il Fondo**

*collettivo, è fissato nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, fatti salvi i tassi di cofinanziamento stabiliti.*

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

#### *Emendamento*

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano, ***indipendentemente dalla loro origine (dell'Unione o importati)***, possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui ***all'articolo 15, paragrafo 3***, del regolamento sulla politica comune della pesca;

#### *Emendamento*

a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui ***all'articolo 15, paragrafo 2***, del regolamento sulla politica comune della pesca;

## **Emendamento 113**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***a bis) la classificazione per categoria di qualità, di taglia, di peso e la presentazione;***

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme.

*Emendamento*

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme. ***La presente disposizione si applica altresì a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati.***

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento  
Articolo 40 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 40 bis***

***Norme sanitarie e di igiene***

***Al fine di evitare la concorrenza sleale del mercato dell'Unione, i prodotti importati devono soddisfare esattamente le stesse norme in materia di salute e igiene applicate ai prodotti dell'Unione e devono essere soggetti agli stessi controlli, compresa la totale tracciabilità. La rigidità dei controlli effettuati sia alle frontiere sia nei punti di origine deve essere tale da garantire la totale conformità a detti requisiti.***

**Emendamenti 117, 167, 118, 119 e 120**

**Proposta di regolamento  
Articolo 42 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati ***indichino:***

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine ***geografica***, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati ***riportino le informazioni obbligatorie sugli alimenti indicate al capo IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del***

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.*

*1 bis. Il contrassegno o l'etichettatura indicano altresì quanto segue:*

(a) la denominazione commerciale della specie,

a) la denominazione commerciale della specie,

(b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",

b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...", *ivi compreso, per la pesca di cattura, il tipo di attrezzo utilizzato quale definito all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione;*

(c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato,

c) *lo stock ittico specifico* e la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato;

(d) la data *della cattura* dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura

d) *per i prodotti destinati ad essere venduti freschi*, la data *dello sbarco* dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura;

(e) *se il prodotto è fresco o se è stato scongelato..*

e) *i termini "prodotto scongelato" per i prodotti congelati immessi direttamente sul mercato per la vendita come prodotti freschi, come attestato da una classificazione del controllo di qualità, fatti salvi gli allegati V e VI del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l'articolo 68, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.*

## **Emendamento 121**

### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente*

*Emendamento*

*soppresso*

*dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:*

*a) la denominazione commerciale della specie,*

*b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato..."*,

*c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato.*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.*

## **Emendamento 123**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 42 bis**

##### **Informazioni sulla certificazione ecologica**

*Previa consultazione dei soggetti interessati, entro il 1° gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata di una proposta, concernente la creazione di un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca. La relazione esamina i requisiti minimi potenziali per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare tale certificazione ecologica.*

## **Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) il nome scientifico di ciascuna specie  
*quale riportato nel sistema  
d'informazione FishBase;*

*Emendamento*

a) il nome scientifico di ciascuna specie;

**Emendamento 125**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) *ove* del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

*Emendamento*

c) *se* del caso, **in aggiunta ai nomi di cui alle lettere a) e b)**, ogni altro nome **che sia** accettato o autorizzato a livello locale o regionale;

**Emendamento 126**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – titolo**

*Testo della Commissione*

Indicazione della zona di cattura o di **produzione**

*Emendamento*

Indicazione della zona di cattura, **di allevamento** o di **coltura**

**Emendamento 127**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. L'indicazione **della zona di cattura o di produzione** di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:

*Emendamento*

1. L'indicazione della **provenienza dei prodotti, ovvero del luogo in cui sono stati catturati o allevati**, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) nel caso di prodotti della pesca catturati

*Emendamento*

a) nel caso di prodotti della pesca catturati



in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO;

in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO, ***inclusa la sua denominazione costiera e geografica, espressa in termini comprensibili per il consumatore;***

#### **Emendamento 129**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sulla cattura dei prodotti all'interno o all'esterno delle acque dell'Unione;***

#### **Emendamento 130**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a ter) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato i prodotti;***

#### **Emendamento 131**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione ***del corpo idrico di origine*** dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

#### **Emendamento 132**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare

una zona di cattura o di produzione più precisa.

una zona di cattura o di produzione più precisa, **fatto salvo il regolamento (CE) n. 510/2006.**

### **Emendamento 133**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria:

##### *Emendamento*

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, **a condizione che siano chiare e inequivocabili:**

### **Emendamento 134**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**- a) la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;**

### **Emendamento 135**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**e bis) informazioni riguardanti il porto di sbarco del prodotto;**

### **Emendamento 136**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**e ter) la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura per i quali tali informazioni non devono essere obbligatoriamente riportate ai sensi**

*dell'articolo 42;*

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento  
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Non devono essere riportate informazioni volontarie che non sia possibile verificare.*

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento  
Articolo 46**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 46*

*soppresso*

*Atti delegati*

*La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:*

- a) integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;*
- b) fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie.*

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento  
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli*

*a) fornisce sostegno finanziario e pratico alle organizzazioni di produttori per la creazione di banche dati/mercati*

*aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;*

*elettronici a livello nazionale al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori e i trasformatori del mercato;*

#### **Emendamento 140**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;

###### *Emendamento*

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, svolge analisi sulle tendenze di mercato *e rende pubblici i risultati della vigilanza e delle analisi;*

#### **Emendamento 141**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*c bis) si impegna a condurre una campagna a livello di Unione affinché i consumatori siano consapevoli dell'enorme varietà di specie ittiche sbarcate nei porti europei e per informare i cittadini dell'Unione sui diversi periodi in cui alcune specie sono di stagione, insieme a campagne promozionali sulle nuove misure di etichettatura introdotte;*

#### **Emendamento 142**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*c ter) si impegna a garantire che nelle scuole elementari e secondarie di tutta l'Unione si svolgano campagne di informazione affinché i cittadini più giovani e i loro insegnanti siano consapevoli dei benefici del consumo di pesce e dell'enorme varietà di specie di pesce disponibili per il consumo;*

## Emendamento 143

### Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) mettere a disposizione *delle* parti interessate *le* informazioni di mercato *al livello adeguato*.

#### *Emendamento*

b) mettere a disposizione *di tutte le* parti interessate informazioni di mercato *adeguate. Le informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori in modo accessibile e comprensibile*.

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento Articolo 52 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 52 bis*

#### *Misure transitorie*

*Fatto salvo il capo IV, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi, etichettati o contrassegnati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati e venduti fino ad esaurimento delle scorte.*

## Emendamento 145

### Proposta di regolamento Articolo 54

#### *Testo della Commissione*

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del **2022**.

#### *Emendamento*

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del **2019**.

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento Articolo 55 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e**

#### *Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2014. Le disposizioni concernenti**

*36, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

*le informazioni al consumatore di cui all'articolo 42 si applicano in conformità con la data di entrata in vigore stabilita dal regolamento (UE) n. 1169/2011.*

#### **Emendamento 147**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato I – Designazione delle merci – Nuove voci**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Farine di pesce*

*Tonno destinato alla trasformazione*

*Specie acquicole di cui all'allegato V del regolamento 104/2000*

*Specie *Sprattus sprattus* e *Coryphaena hippurus* di cui all'allegato IV del regolamento 104/2000*

#### **Emendamento 148**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*03026999 Razza (*Raja spp*, *Amblyraja spp* e *Leucoraja spp*)*

*03028410 Spigola (*Dicentrarchus labrax*)*

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Pesce tamburo (*Caproidae*)*

*Spratto (*Sprattus sprattus*)*

*Rombo (*Psetta maxima*)*

*Spigola (*Dicentrarchus labrax*)*

*Argentina (*Argentina silus*)*

*Grancevola (*Maja Brachydactela*)*

*Astice (*Homarus gammarus*)*

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***0307 31 10 Mitilo europeo (Mytilus spp.)***

**Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sugli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2011/2291(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca (COM(2011)0418),
  - visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,
  - visto il Libro verde della Commissione, del 22 aprile 2009, sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),
  - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011 (COM(2011)0425),
  - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 febbraio 2007, relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2007)0039),
  - vista la comunicazione della Commissione, del 25 maggio 2011, relativa a una consultazione sulle opportunità di pesca (COM(2011)0298),
  - vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 12/2011 dal titolo "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?",
  - vista la sua risoluzione, del 14 febbraio 2006, sulla revisione di determinate restrizioni in materia di accesso nell'ambito della politica comune della pesca (Shetland Box e Plaice Box) <sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0225/2012),
- A. considerando che la succitata relazione della Commissione conferma ancora una volta che l'attuale politica comune della pesca (PCP) non ha conseguito i suoi obiettivi relativi alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca dell'UE e ad adeguare la capacità di pesca alle risorse ittiche disponibili;
- B. considerando che oltre 60% degli stock ittici in acque europee sono sfruttati in misura superiore al rendimento massimo sostenibile e che, per numerose specie, mancano dati scientifici;

---

<sup>1</sup> GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 113.



- C. considerando che il sistema dei TAC (totali ammissibili di catture) e delle quote si è dimostrato di per sé inefficiente nella gestione della sostenibilità di taluni stock ittici e considerando che i piani di gestione a lungo termine sono fondamentali per la gestione sostenibile di tali stock;
  - D. considerando che talora l'insufficienza o l'inaffidabilità dei dati scientifici nonché l'incertezza dei modelli impiegati per stabilire tali dati rimangono un grave problema nel momento in cui si desidera ottenere una gestione sostenibile di numerosi di stock ittici;
  - E. considerando che la rapida crescita delle popolazioni di uccelli marini e di foche sta esercitando un'ulteriore pressione sulle ridotte risorse di pesca in alcune regioni dell'UE;
  - F. considerando che la conservazione sostenibile delle risorse ittiche risente inoltre dei cambiamenti ambientali, tra cui il riscaldamento globale, nonché dell'impatto antropogenico come l'inquinamento;
  - G. considerando che nell'ultimo decennio il settore della pesca europeo ha registrato la perdita di un numero elevato di posti di lavoro a causa dello stato di depauperamento degli stock ittici, dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi dovuto a importazioni più economiche e dei progressi tecnologici; considerando che, al contempo, detti progressi tecnologici hanno talvolta determinato un considerevole aumento della capacità di pesca delle flotte;
  - H. considerando che i dati disponibili sull'effettiva capacità della flotta da pesca europea non presentano sufficiente affidabilità perché non si è tenuto conto degli sviluppi tecnologici e gli Stati membri non sempre riescono a comunicare con precisione i dati sulle capacità di pesca delle flotte;
  - I. considerando che la prevista revisione dei quadri delle misure tecniche costituirà uno strumento normativo importante con l'obiettivo di affrontare e raggruppare le misure di conservazione;
1. constata che la Commissione ha ora mantenuto i suoi impegni a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, che impone alla Commissione di riferire, entro la fine del 2012, al Parlamento e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP con riguardo ai capitoli II (Conservazione e sostenibilità) e III (Adeguamento della capacità di pesca) del regolamento stesso;
  2. osserva che la Commissione ha altresì adempiuto l'obbligo che le incombe in virtù del medesimo regolamento di trasmettere, entro il 31 dicembre 2011, una relazione sulle modalità stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, concernente le restrizioni delle attività di pesca applicabili nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche;

### ***Conservazione e sostenibilità (capitolo II)***

3. invita la Commissione a prevedere l'istituzione di piani di gestione a lungo termine per tutte le attività di pesca commerciale dell'UE nel quadro di un sistema di gestione altamente decentrato che coinvolga pienamente tutte le parti interessate pertinenti; sottolinea la possibilità di raggruppare, mediante la regionalizzazione della PCP, le attività di pesca in base alle aree geografiche di pesca, prendendo in considerazione sia le specificità dei diversi mari europei sia la situazione delle attività di pesca artigianale nelle varie zone, al fine di ottenere la migliore approssimazione possibile tra le misure di gestione e le situazioni effettive delle diverse flotte;
4. invita la Commissione, al fine di preservare le risorse vive e assicurare una sostenibilità ambientale sul lungo periodo, a valutare la possibilità di istituire una rete di zone chiuse in cui siano vietate tutte le attività di pesca per un determinato periodo, al fine di aumentare la produttività ittica e di conservare le risorse acquatiche vive e l'ecosistema marino;

5. ritiene che, nel quadro dell'obiettivo di garantire la sostenibilità, si debbano prendere in considerazione politiche che puntino sul futuro del settore alieutico e quindi agevolino l'ingresso di nuove generazioni di pescatori;
6. invita la Commissione, gli Stati membri e i consigli consultivi regionali (CCR) a utilizzare in futuro l'approccio ecosistemico quale base per tutti i piani di gestione a lungo termine; ritiene che la futura politica comune della pesca debba essere imperniata sui piani di gestione, i quali debbono essere corredati da obiettivi chiaramente definiti che stabiliscano norme volte a determinare lo sforzo di pesca annuale tenendo conto della differenza tra, da un lato, l'attuale dimensione degli stock e la struttura dell'attività di pesca e, dall'altro, l'obiettivo di stock che si intende raggiungere, i criteri relativi ai rigetti e il controllo delle catture; esorta il Consiglio a seguire a tale proposito gli obiettivi dei piani di gestione a lungo termine senza eccezioni;
7. esprime il proprio disappunto per l'attuale stallo interistituzionale relativamente a taluni piani pluriennali proposti, che comporta implicazioni più ampie per tutti gli altri piani di gestione a lungo termine;
8. rileva l'esigenza di un equilibrio tra la situazione ecologica e quella economica e sociale in ciascuna attività di pesca riconoscendo che, in assenza di stock ittici abbondanti, il settore della pesca non sarà redditizio; sottolinea l'importanza del fatto che i pescatori europei accettino le norme per il controllo delle catture, e invita pertanto ad aumentare la partecipazione dei rappresentanti dei CCR e delle altre parti interessate pertinenti al momento di stabilire i piani di gestione; ritiene che in futuro le suddette parti debbano svolgere un ruolo maggiore in tale processo; sollecita di conseguenza un'autentica regionalizzazione; propone che i CCR trasmettano alla Commissione un parere obbligatorio relativo a tutti i piani di gestione prima che siano proposti;
9. sottolinea il collegamento diretto tra rigetti, catture accessorie accidentali e pesca eccessiva, e l'esigenza di sviluppare un'efficace politica di non-rigetto a livello dell'UE in virtù della quale l'Agenzia europea di controllo della pesca disponga di maggiori poteri al fine di assicurare un sistema equo di norme e sanzioni, ossia il principio della parità di trattamento; ritiene che un divieto dei rigetti debba essere applicato gradualmente in funzione di ciascuna attività di pesca, debba iscriversi nei diversi piani di gestione e non debba essere stabilito in base ai diversi stock ittici; sottolinea che occorre promuovere attrezzature da pesca selettive e altri dispositivi che riducano o eliminino le catture accessorie di specie non bersaglio nonché di novellame di specie bersaglio, unitamente ad altri metodi di pesca sostenibile; rileva che, al momento di istituire un qualunque sistema di gestione nell'Unione europea, occorre tassativamente tenere conto dell'importanza della pesca mista nelle acque comunitarie, il che richiederà adeguamenti e trattamenti specifici a seconda delle zone in questione;
10. ritiene che, nel quadro della PCP riformata, gli Stati membri che cooperano a livello regionale debbano essere incoraggiati a collaborare con il settore e con le altre parti interessate al fine di conseguire metodi innovativi di eliminazione dei rigetti con le procedure più appropriate rispetto alle singole regioni e attività di pesca;
11. esorta la Commissione ad affrontare immediatamente la questione dell'assenza di dati affidabili disponibili in misura sufficiente, necessari per una consulenza scientifica valida; invita la Commissione a stabilire un sistema che sanzioni gli Stati membri che non adempiono i rispettivi obblighi di raccolta e trasmissione di dati previsti dal programma europeo in materia di dati sulla pesca; sottolinea la contraddizione fra le lagnanze della Commissione in merito all'assenza di dati e le scarse risorse di bilancio destinate all'acquisizione dei medesimi, e ribadisce pertanto che finanziamenti adeguati debbono essere stanziati per la raccolta di dati e la pertinente ricerca scientifica negli Stati membri; esorta la Commissione a istituire nel contempo un quadro per

l'adozione delle decisioni nelle situazioni caratterizzate da una scarsa disponibilità di dati, per quanto attiene alle decisioni sui piani di gestione e sui TAC così come a quelle sulle quote, basato su un'impostazione precauzionale;

12. ribadisce che la ricerca scientifica sulla pesca costituisce uno strumento essenziale per la gestione delle attività alieutiche, indispensabile per l'individuazione dei fattori che condizionano l'evoluzione delle risorse della pesca, per la valutazione quantitativa delle stesse e per l'ottenimento di modelli che permettano di prevederne l'evoluzione, nonché per il perfezionamento delle attrezzature da pesca e delle imbarcazioni e per il conseguimento di migliori condizioni di lavoro e di sicurezza per i pescatori, avvalendosi delle conoscenze e dell'esperienza di questi ultimi; ritiene, in tal senso, che sia necessario investire nella formazione delle risorse umane, rendere disponibili mezzi finanziari adeguati e promuovere la cooperazione fra i diversi enti pubblici degli Stati membri;
13. esorta la Commissione ad adottare misure volte a ridurre gli effetti negativi di foche e di taluni uccelli marini sugli stock ittici, in particolare ove si tratti di specie invasive in una particolare area geografica;

### ***Adeguamento della capacità di pesca (capitolo III)***

14. evidenzia la mancanza di una definizione rigorosa e quantificata di sovraccapacità; invita la Commissione a stabilire una definizione di sovraccapacità a livello dell'UE che soddisfi le definizioni regionali, tenendo conto delle specificità locali; invita inoltre la Commissione a ridefinire la capacità di pesca in modo tale da assumere come base sia la capacità di pesca del peschereccio che il suo sforzo di pesca reale; sottolinea del pari la necessità di definire la pesca artigianale, dato che non esiste alcuna definizione universalmente applicabile, e di adeguarla agli obiettivi della nuova PCP;
15. invita la Commissione a quantificare, in conformità delle raccomandazioni della consultazione tecnica della FAO del 1999, entro la fine del 2013, la capacità delle flotte europee per individuare le situazioni di sovraccapacità rispetto alle risorse disponibili e stabilire le riduzioni o le riconversioni necessarie; insiste affinché le misurazioni della capacità non siano limitate alla stazza e alla potenza dei motori, bensì comprendano le tipologie e le quantità delle attrezzature da pesca utilizzate e ogni altro parametro che concorra a determinare la capacità di pesca;
16. invita la Commissione a monitorare e adeguare i massimali di capacità della flotta di ciascuno Stato membro in modo che siano conformi a dati affidabili e che siano presi in considerazione i progressi tecnici;
17. esorta gli Stati membri a operare, ove necessario, le correzioni opportune, basate su misurazioni precise della capacità della flotta esistente, ivi comprese la cilindrata e la capacità di cattura, al fine di conseguire gli obiettivi fissati per un livello sostenibile di capacità prestabilita per ciascuna attività di pesca, in modo da far fronte alla restante e notevole sovraccapacità di talune flotte pescherecce con sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi, ossia il congelamento dei fondi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
18. prende atto della proposta della Commissione di introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili a livello individuale, che sia soggetto a rigorose misure di protezione ed escluda le attività di pesca artigianale, e invoca l'istituzione di un regime speciale per le attività di pesca artigianali e costiere nonché un trattamento preferenziale per i pescherecci ecocompatibili, che tenga conto della condizionalità e affronti la questione della concentrazione dei diritti e la possibilità di revocare le concessioni di pesca; ritiene che un sistema volontario di concessioni

di pesca trasferibili sia solo uno di numerosi possibili modelli che gli Stati membri possono applicare al fine di ridurre la sovraccapacità;

19. rileva che il sistema di concessioni di pesca trasferibili non può essere considerato l'unica misura per affrontare la pesca eccessiva e la sovraccapacità, ove quest'ultima sia dimostrata, bensì dovrebbe costituire una delle varie misure di gestione complementari disponibili agli Stati membri in virtù delle quali la Commissione, insieme ai due organi colegislatori, stabilisce un quadro più ampio, controlla e monitora l'applicazione nazionale (nella misura in cui sia dettata da una scelta dello Stato membro) e riferisce periodicamente ai legislatori i risultati di tale sistema; sottolinea, a tale proposito, che si dovrebbero ulteriormente promuovere come misure complementari l'elaborazione di un'ideale gamma di misure tecniche volte a incoraggiare le attrezzature da pesca selettive, la chiusura di zone specifiche, o la restrizione dell'accesso alle aree marittime identificate come biogeograficamente sensibili alle sole flotte regionali che utilizzano tecniche di pesca ecocompatibili;
20. rileva che il futuro FEAMP deve tenere conto delle ripercussioni socioeconomiche delle misure intese a ridurre la sovraccapacità, ove quest'ultima sia dimostrata, e ad adeguare le dimensioni e lo sforzo delle flotte pescherecce conformemente alle possibilità di pesca e alla sostenibilità a lungo termine, e deve pertanto prevedere idonee dotazioni finanziarie al fine di attenuare l'impatto di suddette ripercussioni; ritiene che il livello di comprensione, di accettazione e di attuazione delle varie misure di gestione delle risorse della pesca migliorerà con l'aumentare del grado di partecipazione, di chiarezza degli obiettivi e di estensione del supporto economico e sociale alle parti interessate;
21. pone l'accento sull'esigenza di stabilire scadenze chiare e di progredire quanto prima verso l'adeguamento della flotta, ove necessario; rileva che occorre privilegiare i sistemi che favoriscono un adeguamento autonomo delle flotte alla realtà delle attività di pesca, ed esorta la Commissione a fornire un sistema di misure atte a sanzionare gli Stati membri che non adempiono i loro rispettivi obblighi entro i tempi stabiliti, assecondando tale processo mediante lo stanziamento di mezzi adeguati, e a sviluppare ulteriormente il concetto di condizionalità ecologica e sociale nel contesto dell'accesso alle risorse ittiche e della retribuzione che premia la pesca sostenibile;
22. prende atto della proposta della Commissione di mantenere l'autorizzazione per specifiche restrizioni delle attività di pesca fino al 31 dicembre 2022; concorda con la Commissione sul fatto che modificare le disposizioni concernenti il regime di accesso alle acque situate entro le 12 miglia potrebbe sconvolgere l'attuale equilibrio sviluppatosi dall'introduzione del predetto regime speciale; rammenta d'altro canto che gli obiettivi del regime di accesso alle acque situate entro le 12 miglia differiscono totalmente da quelli perseguiti con l'istituzione delle altre restrizioni;
23. invita la Commissione a istituire un sistema di gestione basata sui risultati per concedere i diritti d'accesso, in cui l'onere della prova della pesca sostenibile sia a carico del settore;
24. ritiene che, per il momento, il regime di accesso speciale per la pesca artigianale nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche debba essere mantenuto, e che occorra altresì mantenere restrizioni specifiche per le navi immatricolate nei porti delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, nelle acque intorno a tali arcipelaghi, in particolare nelle zone biogeograficamente sensibili attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> GU L 289 del 7.11.2003, pag.1.

25. osserva che la relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sullo Shetland Box sostiene che l'eliminazione del medesimo potrebbe determinare un aumento dello sforzo di pesca in tale zona e che il CSTEP, di conseguenza, ne ha raccomandato il mantenimento;
26. è convinto che in futuro la classificazione delle aree con restrizioni delle attività di pesca, come ad esempio lo Shetland Box, dovrà essere ampiamente suffragata da criteri scientifici che comprovino l'esattezza della classificazione di tali aree come aree biogeograficamente sensibili, tanto più se si desidera che suddette restrizioni rientrino nel quadro normativo della politica comune della pesca mediante il regolamento di base della stessa;
27. ritiene che dovrà essere riconosciuto e sostenuto il ruolo dei fermi biologici in quanto importante mezzo per preservare le risorse ittiche, di comprovata efficacia, e strumento essenziale per una gestione sostenibile delle attività di pesca; è convinto che l'introduzione di periodi di fermo biologico, in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, consenta un'evoluzione degli stock compatibile con il mantenimento delle attività di pesca al di fuori del periodo di fermo;

o

o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai governi degli Stati membri.

**Riforma della politica comune della pesca**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla riforma della politica comune della pesca – comunicazione generale (2011/2290(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ("accordo di New York", approvato il 4 dicembre 1995),
- visto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato il 31 ottobre 1995,
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca<sup>1</sup>,
- vista la dichiarazione finale del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre 2002 a Johannesburg,
- visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>2</sup>,
- viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile" (COM(2006)0360) e la risoluzione del Parlamento sul conseguimento della sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>4</sup>,
- viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea" (COM(2007)0136) e la risoluzione del Parlamento del 31 gennaio 2008 su una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea<sup>5</sup>,
- vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 12/2011 dal titolo "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?",
- vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)<sup>6</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 67.

<sup>2</sup> GU L 358 del 31.12.02, pag. 59.

<sup>3</sup> GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 228.

<sup>4</sup> GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 271.

<sup>5</sup> GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 26.

<sup>6</sup> GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Il ruolo della PCP nell'attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino" (COM(2008)0187) e la risoluzione del Parlamento del 13 gennaio 2009 sulla PCP e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca<sup>1</sup>,
- viste la comunicazione della Commissione del 3 settembre 2008 dal titolo "Una strategia europea per la ricerca marina e marittima – Uno Spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l'uso sostenibile degli oceani e dei mari" (COM(2008)0534) e la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sulla ricerca applicata nel campo della politica comune della pesca<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori<sup>3</sup>,
- visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona<sup>4</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (COM(2009)0162),
- visto il Libro verde della Commissione del 22 aprile 2009 sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca<sup>5</sup>,
- visto l'obiettivo 6 degli obiettivi di Aichi del protocollo di Nagoya pubblicato al termine del vertice di Nagoya sulla biodiversità, tenutosi tra il 18 e il 29 ottobre 2010,
- visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425), presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta (SEC(2011)0891),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Riforma della politica comune della pesca" (COM(2011)0417),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)0804),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416),
- vista la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)0424),

---

<sup>1</sup> GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 31.

<sup>2</sup> GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 38.

<sup>3</sup> GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 75.

<sup>4</sup> GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 37.

<sup>5</sup> GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.

- vista la relazione della Commissione concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca (COM(2011)0418),
  - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici<sup>1</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla crisi del settore europeo della pesca dovuta all'aumento del prezzo del petrolio<sup>2</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020" (COM(2010)2020),
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0253/2012),
- A. considerando che, per la prima volta nella storia della politica comune della pesca (PCP), il Parlamento assume il ruolo di colegislatore nella riforma della PCP;
- B. considerando l'importanza strategica del settore della pesca per l'approvvigionamento pubblico di prodotti della pesca e per l'equilibrio della bilancia alimentare di diversi Stati membri e della stessa Unione europea, nonché il suo importante contributo per il benessere socioeconomico delle comunità costiere, lo sviluppo locale, l'occupazione, la preservazione e la creazione di attività economiche a monte e a valle e la preservazione delle tradizioni culturali locali;
- C. considerando che, nonostante taluni progressi compiuti a seguito della revisione della PCP effettuata nel 2002, la presente comunicazione ricorda che la PCP precedente non ha saputo realizzare alcuni dei suoi principali obiettivi: numerosi stock ittici sono sovrasfruttati, la situazione economica di alcuni segmenti della flotta dell'UE è instabile malgrado i sussidi erogati, l'occupazione nel settore della pesca sta diminuendo e non presenta grosse attrattive, soprattutto agli occhi dei giovani che fanno il loro ingresso nel settore, e la situazione di molte comunità costiere che dipendono dalla pesca e dall'acquacoltura è precaria;
- D. considerando che la PCP precedente ha avuto nondimeno ricadute positive, consentendo la ricostituzione di taluni stock e la creazione dei consigli consultivi regionali (CCR);
- E. considerando che è fondamentale che la PCP mantenga un approccio al settore produttivo della pesca che tenga conto delle dimensioni ecologica ed economica e sociale (i tre pilastri della riforma della PCP), in modo che si pervenga sempre a un compromesso tra la situazione delle risorse esistenti nelle diverse zone marittime e la tutela del tessuto socioeconomico delle comunità costiere che dipendono dalla pesca di prossimità per garantire l'occupazione e la prosperità;
- F. considerando che l'UE rappresenta circa il 4,6% della produzione mondiale del settore della pesca e dell'acquacoltura ed è, pertanto, il quarto produttore al mondo; considerando che, ciononostante, l'UE importa più del 60% dei prodotti ittici che consuma;

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0052.

<sup>2</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0234.



- G. considerando che, nonostante la mancanza riconosciuta di dati scientifici, secondo le stime della Commissione il 75% degli stock ittici dell'UE sono sovrasfruttati, che per oltre il 60% degli stock presenti nelle acque europee le catture superano il rendimento massimo sostenibile e che ogni anno l'UE perde un reddito potenziale pari a circa 1,8 miliardi di euro a causa della sua incapacità di gestire la pesca in modo sostenibile;
- H. considerando che, ciononostante, alcune attività di pesca dell'UE sono riconosciute come sostenibili, il che dimostra che la cooperazione tra autorità di governo, settore ittico e altre parti interessate può dare risultati soddisfacenti;
- I. considerando che, secondo la Commissione, dal 2003 le decisioni prese dal Consiglio hanno superato le raccomandazioni scientifiche in media del 47% e che, attualmente, sono sovrasfruttati il 63% degli stock stimati nell'Atlantico, l'82% di quelli nel Mediterraneo e quattro su sei di quelli nel Baltico;
- J. considerando che, sebbene tra il 2002 e il 2007 abbia registrato un calo del 30% dell'occupazione a causa del cattivo stato degli stock ittici, della caduta dei prezzi provocata dal costo inferiore delle importazioni e dei progressi tecnologici, secondo le stime il settore della pesca nell'UE (compresa l'acquacoltura) in detto periodo ha continuato a generare utili per 34,2 miliardi di euro l'anno e a creare oltre 350 000 posti di lavoro nei settori sia a monte sia a valle, vale a dire nella pesca, nella trasformazione e nella commercializzazione, soprattutto nelle regioni costiere e periferiche e nelle isole, dove produce "beni pubblici" di cui non si è tenuto debitamente conto; considerando che, malgrado il calo dell'occupazione, la capacità di pesca delle flotte è considerevolmente aumentata grazie ai progressi tecnologici;
- K. considerando che i dati disponibili sull'effettiva capacità della flotta peschereccia europea non sono attendibili in quanto non tengono conto degli sviluppi tecnologici e gli Stati membri non provvedono a fornire informazioni precise in merito;
- L. considerando l'insicurezza dei redditi e dei salari degli operatori della pesca, derivante dalle modalità di commercializzazione nel settore, dalle modalità di formazione dei prezzi di prima vendita e dalle caratteristiche discontinue delle attività, il che comporta la necessità di mantenere un finanziamento pubblico, a livello nazionale e dell'UE, adeguato al settore;
- M. considerando che le flotte artigianali e su piccola scala, comprendenti gli operatori impegnati nella raccolta dei molluschi e in altre attività dell'acquacoltura tradizionale ed estensiva, da un lato, e, dall'altro, le più grandi flotte industriali costituiscono realtà profondamente diverse, come lo sono in effetti le flotte delle varie regioni dell'UE, a prescindere dalle dimensioni delle imbarcazioni; considerando che pertanto non è possibile far rientrare i rispettivi problemi e gli appropriati strumenti di gestione in un approccio uniforme, e che le diverse flotte esigono quindi trattamenti differenziati;
- N. considerando che la riforma della PCP deve assicurare la sopravvivenza e la prosperità future delle flotte pescherecce artigianali e su piccola scala e delle regioni costiere, comprese le regioni ultraperiferiche, che dipendono fortemente dalla pesca e che ciò può rendere necessario un sostegno socioeconomico temporaneo nel quadro della nuova PCP, ma non deve comportare un aumento della capacità totale delle flotte;
- O. considerando la necessità di coinvolgere i rappresentanti delle flotte industriali e su piccola scala e del settore dell'acquacoltura nella definizione e nello sviluppo della nuova PCP;
- P. considerando che le donne svolgono un ruolo fondamentale nei settori della trasformazione e dell'acquacoltura, nell'espletamento delle relative mansioni di gestione e amministrazione

nonché nella raccolta dei molluschi; considerando che esse sono altresì attive, benché in misura minore, nel settore delle catture; considerando che, tuttavia, il loro importante contributo molto spesso non è debitamente riconosciuto e ricompensato;

- Q. considerando l'obbligo, sancito dal trattato di Lisbona, di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione, anche nell'ambito della riforma della politica comune della pesca;
- R. considerando che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, essendo alimenti sani e ricchi di proteine, svolgono un ruolo importante nella dieta delle persone, in Europa come nel mondo;
- S. considerando che, sin dalle prime fasi dell'apprendimento, è importante insegnare ai bambini in età scolare a conoscere la grande varietà di specie ittiche disponibili e la stagionalità delle stesse;
- T. considerando che i consumatori devono essere continuamente informati della grande varietà di specie disponibili, al fine di ridurre la pressione esercitata su determinati stock;
- U. considerando che la PCP dovrà farsi carico del finanziamento dei propri costi, in particolare per le decisioni e le misure adottate nel suo ambito;

## **OBIETTIVI DELLA RIFORMA**

### ***Sostenibilità ambientale***

#### *Misure per la conservazione delle risorse biologiche marine*

1. considera obiettivi primari di qualsiasi politica della pesca garantire l'approvvigionamento pubblico di prodotti della pesca per le popolazioni e assicurare lo sviluppo delle comunità costiere, promuovendo l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori della pesca, in un quadro di garanzia della sostenibilità e della buona conservazione delle risorse;
2. ritiene che la PCP debba essere riformata in modo radicale e ambizioso (per quanto riguarda sia la pesca estrattiva sia l'acquacoltura) se l'UE vuole garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, che costituisce uno dei presupposti per assicurarne anche la sostenibilità economica e sociale; sostiene la necessità di un più stretto coordinamento di tale politica riformata con le altre politiche dell'UE, quali la politica di coesione, la politica ambientale, la politica agricola e la politica esterna, e afferma che i futuri accordi internazionali di pesca sostenibile dovranno essere coerenti con essa; rileva a tale proposito l'importanza di strumenti come la politica marittima integrata e l'approccio macroregionale, che sono in grado di offrire un'integrazione più stretta;
3. sottolinea che qualsiasi politica della pesca dovrà considerare molteplici dimensioni – sociale, ambientale, economica – le quali esigono un approccio integrato ed equilibrato, incompatibile con una concezione che le collochi in una gerarchia basata su una definizione aprioristica delle priorità;
4. rileva che il settore della pesca estrattiva e dell'acquacoltura nell'UE, se gestito all'insegna di una sostenibilità globale, potrebbe dare un maggiore contributo alla soddisfazione delle esigenze della società europea in termini di sicurezza e qualità alimentare, di occupazione, di protezione dell'ambiente nonché di mantenimento di comunità di pesca e costiere dinamiche e varie;

5. riconosce che da molte generazioni la pesca dà lavoro a numerose comunità, spesso economicamente fragili, situate lungo le coste europee; reputa che tutte queste comunità, a prescindere dalle loro dimensioni, meritino di essere tutelate nell'ambito della politica europea della pesca e che occorra mantenere il legame storico tra esse e le acque in cui hanno tradizionalmente pescato;
6. ritiene che, adottando il concetto di condizionalità, occorra offrire incentivi ai pescatori che pescano, o raccolgono molluschi, in modo sostenibile avvalendosi di attrezzi e metodi ecocompatibili, selettivi e a basso impatto, al fine di assicurare un ampio ricorso a tali pratiche alieutiche e lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere; ritiene che il settore della pesca stesso debba svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di metodi di pesca sostenibili e che tutti i relativi incentivi debbano essere offerti a un livello vicino alle parti interessate e con la collaborazione dei pescatori e di altri organismi interessati; osserva che ciò significa anche sostenere il ricorso volontario a un marchio di qualità ecologica dell'UE, il cui rilascio potrebbe essere delegato agli enti di certificazione esistenti, al fine di garantire condizioni di equità a pescatori e produttori sia all'esterno che all'interno dell'UE;
7. è persuaso che la riforma della PCP debba definire strumenti adeguati ed efficaci per promuovere una gestione della pesca basata sugli ecosistemi; ritiene, pertanto, che i piani di gestione pluriennali debbano tener conto di un tale approccio ecosistemico; è del parere che sia indispensabile porre fine alla situazione di stallo istituzionale in cui versano detti piani di gestione pluriennali e che si debba applicare la procedura legislativa ordinaria; ritiene inoltre che sia necessario delegare reali poteri di microgestione agli Stati membri che cooperano a livello regionale;
8. ribadisce che lo sviluppo nelle aree marine e costiere deve sempre rispettare le normative ambientali, come la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e le direttive sulla tutela della biodiversità, dal momento che un buono stato ecologico dovrebbe rappresentare un presupposto per ogni attività svolta nelle regioni marine e costiere;
9. sottolinea che la PCP deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle risorse ittiche e deve far sì che lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni di tutti gli stock delle specie pescate **a livelli *prossimi a quelli*** in grado di offrire il rendimento massimo sostenibile; rileva che occorre stabilire nel regolamento di base un calendario preciso, comprendente una scadenza definitiva; sottolinea che è necessario prevedere mezzi economici adeguati per l'attuazione della PCP se si vuole eliminare progressivamente lo sfruttamento eccessivo degli stock ovunque esso si verifichi e assicurare una conservazione sostenibile di questi ultimi, per la quale sono necessari dati scientifici affidabili;
10. ritiene che debba essere attuato immediatamente l'obiettivo di assicurare un rendimento massimo sostenibile sulla base del tasso di mortalità alieutico, dal momento che tale approccio contribuirà significativamente a fare un passo nella giusta direzione verso la sostenibilità degli stock; invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare tale obiettivo in modo operativo, basandosi su dati scientifici affidabili e tenendo conto delle conseguenze socioeconomiche;
11. evidenzia, tuttavia, le difficoltà legate all'attuazione del principio del rendimento massimo sostenibile, soprattutto nel caso della pesca mista o nei casi in cui i dati scientifici sugli stock ittici non siano disponibili o comunque non siano affidabili; chiede, pertanto, che importi adeguati siano destinati alla ricerca scientifica e alla raccolta di dati in vista dell'attuazione di una politica della pesca sostenibile;

12. invita la Commissione a prevedere l'istituzione di piani di gestione a lungo termine per tutta la pesca nell'UE basando tutti questi piani su un approccio ecosistemico, con obiettivi chiaramente definiti e norme per il controllo delle catture che svolgano un ruolo fondamentale nell'ambito di ciascun piano, consistente nello stabilire disposizioni volte a determinare lo sforzo di pesca annuale, tenendo conto della differenza tra le attuali dimensioni dello stock e struttura dell'attività di pesca e l'obiettivo fissato in termini di stock; esorta a tale proposito il Consiglio a perseguire senza eccezioni gli obiettivi previsti dai piani di gestione a lungo termine;
13. sottolinea il legame diretto tra rigetti, catture accessorie e sovrasfruttamento indesiderati e comprende le ragioni e le necessità che hanno portato la Commissione a elaborare un'efficiente politica di divieto dei rigetti a livello dell'UE in base alla quale l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) deve disporre di maggiori poteri al fine di assicurare un sistema equo di norme e sanzioni conformemente al principio della parità di trattamento;
14. propone, pertanto, di rendere obbligatoria una documentazione esaustiva dei quantitativi delle specie pescate oltre un certo volume e non sbarcati, al fine di rispondere alle esigenze della ricerca scientifica e consentire di sviluppare attrezzature selettive per i pescherecci con piena cognizione di causa;
15. è convinto che l'eliminazione graduale dei rigetti dovrebbe basarsi sulle attività di pesca e dipendere dalle caratteristiche e dalle realtà delle diverse modalità e attività di pesca, tenendo presente che è più facile conseguirla in talune attività di pesca di specie singole e che presenta alcune sfide per la pesca mista che devono essere superate; rileva che si dovrebbero prendere in considerazione le organizzazioni di produttori e di pescatori, che dovrebbero essere attivamente coinvolte; rileva che l'eliminazione dei rigetti dovrebbe essere accompagnata da misure tecniche volte a ridurre o eliminare le catture accessorie e da incentivi intesi a incoraggiare le pratiche di pesca selettiva; ritiene che l'obiettivo prioritario debba essere in primo luogo evitare le catture accessorie, piuttosto che gestirle; è preoccupato, a tale proposito, dell'eventuale nascita di un mercato parallelo del pesce di rigetto, il quale rappresenterebbe un pericolo per l'ecosistema e per il settore della pesca europeo; evidenzia che occorrerebbe quindi introdurre salvaguardie adeguate; sottolinea inoltre la necessità di coinvolgere le parti interessate e di definire con attenzione i contorni dell'obbligo di sbarco e del successivo trattamento onde evitare che il problema delle catture accessorie sia semplicemente spostato dal mare a terra;
16. sottolinea la necessità di potenziare la ricerca scientifica e di destinare a quest'ultima mezzi finanziari adeguati, nonché di sviluppare attrezzi e tecniche di pesca in grado di evitare le catture accessorie; chiede alla Commissione di proporre misure sufficienti e appropriate e di fornire agli Stati membri un sostegno finanziario a tale scopo; sottolinea a tal fine l'importanza di affrontare la gestione della pesca mista; osserva che l'efficacia della tecnologia impiegata attualmente per ridurre o eliminare i rigetti varia a seconda del tipo di pesca; invita, a tale proposito, la Commissione a promuovere i partenariati tra esperti scientifici e pescatori, a tenere conto dei loro pareri nell'elaborazione delle sue politiche e ad assistere gli Stati membri nello sviluppo di nuove tecniche di pesca;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a condurre immediatamente "progetti pilota" volti a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
18. osserva che la presenza di specifiche pratiche di pesca e di particolari condizioni climatiche e geologiche rendono difficoltosa l'applicazione di una misura volta a eliminare i rigetti nel caso di attività di pesca mista, anche, ma non solo, nel Mediterraneo; ritiene necessario condurre ulteriori consultazioni al fine di risolvere le difficoltà legate alla realizzazione delle necessarie infrastrutture per la raccolta e la trasformazione delle catture accessorie, così come proposto

dalla Commissione; chiede che siano introdotte misure supplementari volte a ridurre le catture di novellame e a scoraggiarne la commercializzazione;

19. invita la Commissione, al fine di preservare le risorse vive e assicurare una sostenibilità ambientale sul lungo periodo, a valutare la possibilità di istituire una rete di zone chiuse in cui siano vietate tutte le attività di pesca per un determinato periodo, al fine di aumentare la produttività ittica e di conservare le risorse acquatiche vive e l'ecosistema marino
20. sottolinea la specificità delle regioni ultraperiferiche, fortemente dipendenti dalla pesca sul piano economico, sociale e anche demografico, caratterizzate da una prevalenza della pesca su piccola scala e circondate da un mare profondo; ritiene necessario limitare l'accesso alle proprie zone marittime biogeograficamente sensibili alle flotte regionali che utilizzino attrezzature di pesca rispettose dell'ambiente;
21. esprime i propri dubbi in merito alle proposte relative al mercato delle catture accessorie e sottolinea che, qualora fossero attuate, occorrerebbe introdurre salvaguardie adeguate onde evitare la nascita di un mercato parallelo che finirebbe per incentivare i pescatori ad accrescere le loro catture;
22. ritiene che il divieto di rigetto debba essere introdotto gradualmente affinché il settore della pesca possa adeguarsi più facilmente; sottolinea che occorre coinvolgere attivamente le organizzazioni di produttori nell'attuare gradualmente tale divieto;
23. chiede alla Commissione di aiutare gli Stati membri a far fronte alle varie ripercussioni che l'introduzione di un divieto di rigetti avrebbe a livello socioeconomico;
24. sottolinea che l'introduzione di misure volte a ridurre gradualmente i rigetti richiederebbe una riforma radicale del sistema di controllo e di esecuzione; chiede alla Commissione di assistere gli Stati membri in tal senso, al fine di assicurare un'esecuzione uniforme in tutto il territorio; è convinto che l'ACCP debba essere adeguatamente sostenuta e dotata di poteri e risorse sufficienti ad adempiere i propri compiti e quindi ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei loro sistemi normativi e sanzionatori;
25. chiede alla Commissione di studiare la riduzione degli stock ittici dovuta a predatori naturali quali foche, pinnipedi e cormorani e di elaborare e attuare tempestivamente, in collaborazione con gli Stati membri interessati, piani di gestione per il controllo di queste popolazioni;
26. invita la Commissione ad attuare programmi volti a istruire i bambini in età scolare e i consumatori in merito alla varietà di specie disponibili e all'importanza del consumo di pesce che sia prodotto in modo sostenibile;
27. ricorda l'obbligo, sancito dal trattato di Lisbona, di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione, anche nella riforma della PCP;

#### *Monitoraggio e raccolta di dati di qualità*

28. ritiene che la disponibilità e l'affidabilità dei dati scientifici e delle valutazioni dell'impatto socioeconomico relativi ai diversi stock nei diversi bacini marittimi e ai loro rispettivi ecosistemi, nonché il miglioramento e l'uniformazione dei modelli applicati, debbano rappresentare una delle massime priorità della riforma; è preoccupato perché non sono disponibili dati scientifici affidabili, necessari per formulare un parere scientifico solido;

29. sottolinea che la ricerca scientifica in materia di pesca è uno strumento essenziale per la gestione della pesca, indispensabile per individuare i fattori che condizionano l'evoluzione delle risorse alieutiche, procedere alla valutazione quantitativa delle medesime e sviluppare modelli che consentano di prevederne l'evoluzione nonché per migliorare le attrezzature di pesca, le imbarcazioni e le condizioni di lavoro e di sicurezza dei pescatori, alla luce delle loro conoscenze e della loro esperienza;
30. invita la Commissione ad avanzare proposte per raccogliere in modo efficace e armonizzato a livello dell'UE dati di qualità per gli esperti scientifici; esorta, al contempo, la Commissione a definire un quadro che consenta di prendere le decisioni necessarie in quei casi in cui i dati sono insufficienti e a proporre modelli scientifici su cui fondare una gestione della pesca multispecifica; sottolinea la necessità di coinvolgere, oltre agli esperti scientifici, anche i pescatori e le parti interessate affinché contribuiscano alla raccolta e all'analisi delle informazioni e alla promozione attiva di partenariati di ricerca;
31. osserva che i motivi principali della scarsità di dati scientifici fondamentali per la maggior parte degli stock sono la comunicazione inadeguata da parte degli Stati membri, la mancanza di finanziamenti adeguati e la limitatezza di risorse umane e tecniche negli Stati membri; invita la Commissione a istituire, a tale proposito, un sistema inteso a sanzionare gli Stati membri che non adempiono i loro obblighi di raccolta e trasmissione di dati; ritiene che il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) debba aiutare gli Stati membri a livello tecnico e finanziario, se necessario, nel raccogliere e nell'analizzare dati affidabili, e che debbano essere stanziati risorse finanziarie adeguate a favore delle relative attività di ricerca scientifica svolte negli Stati membri;
32. osserva che attualmente il contributo dell'Unione al finanziamento per la raccolta, il trattamento e la divulgazione dei dati biologici, al fine di favorire una gestione basata sulla conoscenza, non supera il 50%; sollecita, pertanto, maggiori sforzi dell'Unione in questo settore;
33. chiede alla Commissione di stabilire una definizione di sovraccapacità a livello dell'UE che concili le definizioni regionali, tenendo conto delle peculiarità locali; invita inoltre la Commissione a ridefinire la capacità di pesca in modo tale da assumere come base sia la capacità di pesca del peschereccio sia il suo sforzo di pesca reale; rileva inoltre la necessità di definire la pesca artigianale al fine di distinguerla dalla pesca industriale;

### ***Sostenibilità socioeconomica***

34. sottolinea che le risorse marine vive sono un bene pubblico comune, che non può essere privatizzato; si oppone alla creazione di diritti di proprietà privata per l'accesso allo sfruttamento di tale bene pubblico;
35. osserva che la proposta avanzata nel regolamento di base e tesa a introdurre "concessioni di pesca trasferibili" quale unico strumento per risolvere il problema della sovraccapacità potrebbe dar vita a pratiche anticoncorrenziali, speculative e di concentrazione, ed è pertanto convinto che debba essere di natura volontaria e facoltativa per gli Stati membri, come lo è attualmente; rileva che l'esperienza diretta di alcuni Stati membri che hanno già introdotto sistemi di concessioni di pesca trasferibili senza restrizioni e salvaguardie efficaci dimostra una correlazione diretta fra l'introduzione di detti sistemi e un aumento della concentrazione dei diritti di pesca nelle mani pochi operatori, con un conseguente incremento dei prezzi dei prodotti della pesca; constata che, sebbene in alcuni paesi l'introduzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili abbia dato luogo a una riduzione della capacità delle flotte, ciò è avvenuto principalmente a discapito della pesca costiera artigianale e su piccola scala, che non rappresenta i segmenti di flotta più distruttivi dal punto di vista ambientale, bensì il tipo di pesca

maggiormente vulnerabile da un punto di vista economico e, al contempo, la fonte principale di posti di lavoro e la principale attività economica nelle regioni costiere; ricorda inoltre che una riduzione della capacità di pesca può non significare necessariamente una riduzione dello sforzo di pesca, ma solamente la concentrazione dello sfruttamento delle risorse alieutiche nelle mani degli operatori più competitivi dal punto di vista economico; mette in rilievo, tuttavia, che qualora fossero introdotti sistemi di concessioni di pesca trasferibili, occorrerebbe istituire salvaguardie adeguate per tutelare la pesca artigianale e costiera;

36. ritiene che debba essere previsto un accesso prioritario ai fondali di pesca per quei pescatori che operano in modo responsabile da un punto di vista sociale e ambientale; rileva che una riduzione della capacità di alcune tipologie di pesca si possa conseguire senza far ricorso a sistemi di concessioni di pesca trasferibili; invita gli Stati membri ad attuare le misure più appropriate alla loro realtà per ridurre la capacità ove necessario;
37. ritiene che la sostenibilità economica del settore della pesca sia minacciata, tra l'altro, dalla volatilità dei prezzi del petrolio; invita la Commissione a proporre misure adeguate volte a promuovere un uso efficiente dei carburanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura senza incrementare la capacità di pesca, a migliorare la difficile situazione economica in cui versano i pescatori e gli acquacoltori europei nonché a proporre un piano d'azione per le regioni costiere e per le isole, in particolare le regioni ultraperiferiche, in tale ambito;
38. ricorda che gli oceani, grazie alla pesca, non sono soltanto fonte di nutrimento, sicurezza alimentare e sostentamento per 500 milioni di persone in tutto il mondo, fornendo almeno il 50% delle proteine animali consumate da 400 milioni di persone nei paesi più poveri, ma sono anche fondamentali per la mitigazione del cambiamento climatico, in quanto i serbatoi di carbonio blu costituiscono i maggiori serbatoi di carbonio a lungo termine, rendono possibili i trasporti e costituiscono il 90% dell'habitat degli organismi viventi sulla Terra;
39. ribadisce la necessità di garantire un controllo e una certificazione rigorosi dei prodotti della pesca immessi nel mercato dell'Unione, ivi compresi quelli importati, che ne garantiscano la provenienza da attività di pesca sostenibili e che, nel caso di prodotti importati, il rispetto dei medesimi requisiti osservati dai produttori dell'Unione, ad esempio riguardo all'etichettatura, alla tracciabilità, alle norme fitosanitarie e alle dimensioni minime;

#### *Un futuro per l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura*

40. crede fermamente che la riforma della PCP non debba essere avulsa dal contesto socioeconomico e ambientale in cui si iscrive; ritiene che i settori della pesca e dell'acquacoltura estensiva debbano essere considerati importanti risorse per la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti per le nostre regioni marittime, di cui dinamizzano e strutturano l'intera economia, concorrendo anche alla sicurezza alimentare dell'Unione europea; osserva che, a tal fine, la PCP deve contribuire a migliorare il tenore di vita delle comunità dipendenti dalla pesca, garantendo migliori condizioni di lavoro ai pescatori, in particolare grazie al rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza e delle norme stabilite dai contratti di lavoro collettivi;
41. è preoccupato per il fatto che il settore delle catture nell'ultimo decennio ha registrato un calo dell'occupazione superiore al 30%; ritiene che la riduzione degli stock ittici, la mancanza di un salario minimo garantito, il basso valore di prima vendita e le difficili condizioni di lavoro ostacolano il necessario avvicendamento dei lavoratori del settore;
42. osserva con soddisfazione che, secondo alcuni studi, un incremento degli stock ittici a livelli superiori alle quantità capaci di offrire il rendimento massimo sostenibile comporterebbe

benefici socioeconomici considerevoli, tra cui un aumento dell'occupazione e delle catture, oltre a una maggiore redditività;

43. ritiene che il settore della pesca potrà continuare a essere sostenibile solo se si troverà un equilibrio tra gli aspetti socioeconomici e quelli ambientali e se si potrà contare su un numero sufficiente di lavoratori adeguatamente formati e qualificati; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, l'occupazione nel settore della pesca debba presentare attrattive e le qualifiche e la formazione richieste debbano rispettare i requisiti internazionali ed europei; invita la Commissione a promuovere programmi di formazione e di istruzione adeguati concernenti le migliori prassi e la biologia marina nei diversi ambiti del settore, in modo da attirare così i giovani e contribuire allo sviluppo di un settore della pesca e dell'acquacoltura competitivo ed ecocompatibile; ritiene altresì che occorra prevedere la possibilità di pacchetti per l'avvio di nuove imprese per far sì che fra le nuove generazioni vi siano giovani che decidono di dedicarsi alla pesca artigianale;
44. accoglie con favore la proposta della Commissione di lanciare l'iniziativa "Crescita blu: crescita sostenibile a partire dagli oceani, dai mari e dalle coste"; ritiene che una maggiore mobilità dei professionisti del settore della pesca, la diversificazione dei posti di lavoro e l'identificazione di strumenti che consentano di allineare le competenze, le qualifiche e i programmi di istruzione alle necessità del settore siano importanti per la crescita dei settori marittimo, della pesca e dell'acquacoltura;
45. reputa opportuno accordare al ruolo delle donne nel settore della pesca un maggiore riconoscimento dal punto di vista giuridico e sociale e compensi più elevati; ribadisce che le donne operanti in questo settore devono godere degli stessi diritti degli uomini sotto ogni aspetto, per esempio per quanto concerne l'appartenenza a organizzazioni di rappresentanza e l'eleggibilità all'interno degli organi che le governano; reputa altresì opportuno riconoscere de facto alle consorti e alle compagne dei pescatori impegnate in aziende familiari uno status giuridico e prestazioni sociali equivalenti a quelli di cui godono i lavoratori autonomi, secondo il disposto della direttiva 2010/41/UE; è inoltre persuaso che sia necessario destinare parte dei finanziamenti del FEP e del futuro FEAMP a progetti di formazione specificamente mirati alle donne che lavorano nel settore della pesca;
46. teme che la riforma della PCP possa comportare, in assenza di misure di accompagnamento adeguate, la perdita di posti di lavoro nel breve termine, soprattutto nei settori delle catture e della trasformazione a terra, compromettendo così definitivamente la fragile crescita delle comunità costiere e delle isole, in particolare delle regioni ultraperiferiche; sottolinea, a tale proposito, che è necessario introdurre misure socioeconomiche di accompagnamento che includano la cooperazione professionale e un piano occupazionale, per far fronte agli effetti temporanei del raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, per rendere il settore più attraente agli occhi dei giovani e per incentivare l'ingresso nel settore; invita la Commissione a esplorare e a promuovere la collaborazione con la Banca europea degli investimenti per incentivare gli investimenti nel settore;
47. ritiene necessario promuovere lo sviluppo di innovazioni e attività connesse al settore della pesca che possano fungere da contrappeso alla perdita di posti di lavoro causata dagli adeguamenti derivanti dalla riforma della PCP; esorta la Commissione a sviluppare programmi specifici dedicati allo sviluppo del turismo alieutico e ad altri ambiti di sviluppo economico legati al mare e all'attività di pesca;

### ***Regionalizzazione***



48. conviene con la Commissione che è necessario, come sostenuto nella proposta, introdurre misure specifiche e di adattamento che riflettano le diverse realtà di cui si compone il settore della pesca e dell'acquacoltura in Europa, in particolare nel caso delle regioni costiere e ultraperiferiche dell'Unione; appoggia l'idea di fare della regionalizzazione uno dei principali strumenti di questa nuova forma di governance intesa a rispondere in modo adeguato alle esigenze di ciascun bacino marittimo e a incentivare il rispetto delle norme adottate a livello europeo;
49. è convinto che la riforma debba rappresentare un'opportunità ai fini di una significativa transizione verso una nuova forma di cooperazione tra la comunità scientifica, il settore industriale e le parti sociali, volta a realizzare il processo di regionalizzazione;
50. sottolinea l'importanza del settore della pesca per la situazione socioeconomica, l'occupazione e la promozione della coesione economica e sociale nelle regioni ultraperiferiche, caratterizzate da economie soggette a vincoli strutturali permanenti e dotate di possibilità di diversificazione limitate;
51. è convinto che, per quanto riguarda la regionalizzazione, occorra definire norme chiare e semplici al livello appropriato, in modo da favorirne il rispetto; è inoltre fermamente convinto che i CCR, con una più ampia rappresentanza e maggiori responsabilità, debbano promuovere ulteriormente il dialogo e la collaborazione tra le parti interessate dando un contributo attivo alla definizione dei piani di gestione pluriennali; ricorda il ruolo dei colegislatori nell'adozione di tali piani;
52. ritiene, più in generale, che occorra rafforzare il ruolo dei CCR in termini di rappresentatività e di poteri; esorta la Commissione, a tale proposito, a presentare una nuova proposta volta a rafforzare la partecipazione delle parti interessate e degli operatori della pesca artigianale e su piccola scala, per assicurare una vera e propria regionalizzazione della PCP; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di istituire un Consiglio consultivo per il Mar Nero; sottolinea al tempo stesso che la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) non è il quadro adeguato per la gestione del Mar Nero e che è necessaria una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca; esorta la Commissione a intensificare il dialogo con gli Stati litoranei del Mar Nero, segnatamente per quanto concerne lo sfruttamento e la conservazione delle risorse della pesca; chiede l'istituzione di un Consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, è convinto che, conformemente agli orientamenti della Commissione relativi ai principi di regionalizzazione e di sussidiarietà, debba essere presa in considerazione l'istituzione di un Consiglio consultivo regionale per le regioni ultraperiferiche, tenendo conto della natura sensibile delle peculiarità di queste ultime; rileva inoltre che i CCR devono fornire consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio nell'adozione dei piani pluriennali, contando sulla partecipazione di scienziati all'adozione delle loro decisioni;
53. è del parere che la regionalizzazione della PCP debba riflettere la dimensione geografica delle attività di pesca gestite, in base a obiettivi e principi adottati dai colegislatori dell'UE e a misure di gestione dettagliate decise quanto più possibile a livello locale, il che significa che per alcuni tipi di pesca ciò avverrebbe tra diversi Stati membri, mentre per altri potrebbe avvenire all'interno di un solo Stato membro; riconosce che potrebbe essere necessario creare nuove strutture per consentire il funzionamento di un tale sistema;
54. reputa importante valorizzare maggiormente taluni segmenti del settore europeo della pesca, come ad esempio la pesca costiera artigianale, che in determinate realtà geografiche quali il Mar Mediterraneo contribuisce alla prosperità e all'occupazione;

55. è convinto che occorra una visione più olistica e integrata dell'ambiente marino e che una pianificazione dello spazio marino a livello locale e regionale, che coinvolga tutte le parti interessate, sia uno strumento necessario al fine di applicare un autentico approccio ecosistemico alla gestione;
56. rileva che una pianificazione efficace a livello regionale o locale agevolerà l'uso più appropriato delle risorse marine, tenendo conto delle condizioni locali, delle esigenze del mercato, di impieghi delle risorse tra loro confliggenti, della necessità di aree protette e dell'identificazione di aree specifiche in cui sia consentito soltanto l'utilizzo di attrezzature di pesca compatibili con le migliori prassi ecc.;
57. sottolinea che una riforma ambiziosa e concreta della PCP potrà essere agevolata se per il prossimo decennio saranno messe a disposizione risorse finanziarie sufficienti per sostenere tutte le misure di riforma e affrontare i problemi di natura socioeconomica e ambientale che possono sorgere; respinge ogni iniziativa degli Stati membri volta a tentare di ridurre il livello dei finanziamenti dell'UE a favore della pesca e dell'acquacoltura;
58. evidenzia in particolare l'importanza delle sinergie tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il Fondo europeo per la pesca (FEP) per la pianificazione territoriale delle zone costiere; ritiene che le strategie macroregionali, i programmi di cooperazione territoriale europea e i programmi relativi ai bacini marittimi siano strumenti pertinenti per attuare strategie integrate di sviluppo dei territori costieri dell'UE;
59. insiste sulla necessità che il futuro FEAMP conceda aiuti alla modernizzazione delle flotte di pesca – per ragioni di sicurezza, tutela ambientale o riduzione dei consumi di carburante;
60. sottolinea che alle nuove politiche, agli obiettivi o alle priorità aventi ripercussioni sull'ambiente marino dovranno corrispondere nuove risorse finanziarie; respinge l'idea che il finanziamento di tali nuovi obiettivi, priorità o politiche (come la politica marittima integrata) possa andare a discapito dei fondi necessari per la politica della pesca;
61. ricorda l'obbligo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale l'Unione europea deve tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, tra cui in particolare la PCP;
62. sottolinea che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura d'importazione dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ambientali, igieniche e sociali della produzione interna europea, compresa l'intera tracciabilità "dalla cattura alla tavola" e ritiene che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno di assistenza tecnica e finanziaria tanto per potersi conformare alle stesse norme quanto per lottare più efficacemente contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
63. sottolinea che qualsiasi accesso alle risorse della pesca nei paesi in via di sviluppo deve non solo rispettare l'articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) riguardante le eccedenze, ma anche gli articoli 69 e 70 sui diritti degli Stati senza sbocco al mare e geograficamente svantaggiati nella regione, soprattutto per quanto riguarda le esigenze nutrizionali e socioeconomiche delle popolazioni locali;
64. riafferma la condizione basilare dell'eccedenza, quale figura nell'UNCLOS, in caso di accesso agli stock ittici nelle acque di paesi terzi; sottolinea l'importanza di stabilire l'eccedenza in modo corretto e scientifico; sottolinea che la PCP deve provvedere alla trasparenza e allo scambio di

tutte le informazioni pertinenti tra l'UE e i paesi terzi partner in merito allo sforzo di pesca totale per gli stock interessati dalle navi nazionali e, se del caso, da quelle straniere;

65. ribadisce che la futura PCP deve essere orientata ai principi di buon governo, che comprendono la trasparenza e l'accesso alle informazioni, in conformità della Convenzione di Aarhus, e la valutazione degli accordi di pesca sostenibile (APS);
66. sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere una gestione sostenibile delle risorse nei paesi terzi, e invita pertanto l'UE a rafforzare le misure per combattere le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; sottolinea che gli accordi di pesca sostenibile dovrebbero concentrarsi di più su ricerca scientifica e raccolta dei dati, monitoraggio, controllo e sorveglianza; ritiene opportuno, a tal fine, che l'UE destini idonee risorse finanziarie, tecniche e umane ai paesi terzi partner;
67. ribadisce che la PCP deve essere in linea con le politiche ambientali e di sviluppo, compresa la tutela degli ecosistemi marini; chiede pertanto interventi finalizzati a migliorare e ad ampliare le conoscenze scientifiche, come pure una più solida cooperazione internazionale al fine di garantire risultati migliori;
68. ribadisce che tutti i cittadini dell'Unione europea, ovunque operino, sono tenuti a osservare le norme e i regolamenti della PCP, compresi i regolamenti in materia ambientale e sociale;

o

o o

69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.